



Parere della CFR

Data 16.10.2015

La sentenza sul caso Perinçek non ha conseguenze dirette per la norma penale contro la discriminazione razziale

Il 15 ottobre 2015 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di Strasburgo ha confermato la condanna della Svizzera per violazione della libertà d'espressione nei confronti del nazionalista turco Dogu Perinçek. La CFR non nasconde la sua delusione, ma interpreta la sentenza anche come espressione della grande importanza attribuita dalla CEDU alla libertà d'opinione.

Per l'applicazione della norma penale contro la discriminazione razziale (art. 261bis CP) in Svizzera, la sentenza della CEDU non ha alcuna conseguenza diretta. I giudici di Strasburgo dovevano decidere se fosse legittimo o meno perseguire Dogu Perinçek per aver negato il carattere di genocidio al massacro perpetrato ai danni degli armeni tra il 1915 e il 1917 nell'allora Impero ottomano. Diversamente da quanto sostenuto in certi ambienti già dopo la sentenza della Piccola Camera, con la sua decisione la Corte europea non ha messo in discussione la compatibilità della norma contro la discriminazione razziale con la libertà d'espressione. Nella sua giurisprudenza, infatti, la CEDU ha sempre ribadito che affermazioni che incitano all'odio e alla violenza contro gruppi religiosi, etnici o culturali non sono protette dalla libertà d'espressione.

La sentenza non offre alcun appiglio per chiedere l'abrogazione o un radicale ridimensionamento della norma penale contro la discriminazione razziale.

Maggiori informazioni:

Martine Brunshawig Graf, presidente della CFR, 079 507 38 00, martine@brunshawiggraf.ch
Giulia Brogini, responsabile della CFR, 079 322 19 70, giulia.brogini@gs-edi.admin.ch